



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Ordinanza del Settore Vigilanza N. 143	Del 18/09/2026
OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA LOGUDORO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI MARCIAPIEDI E CONNESSE LAVORAZIONI DI CANTIERE - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA, DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DAL 21 SETTEMBRE 2026 FINO AL TERMINE DEI LAVORI.	

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTA la richiesta presentata dal legale rappresentante dell'impresa CHERCHI CO.M.E.SAR COSTRUZIONI S.r.l., acquisita al Prot. Gen. n. 31691 del 17/09/2026, volta a ottenere, a decorrere da lunedì 21 settembre 2026 e fino al termine delle lavorazioni, il divieto di transito e di sosta lungo il tratto di via Logudoro evidenziato nella planimetria allegata, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di demolizione dei marciapiedi e delle connesse lavorazioni di cantiere;

DATO ATTO che i lavori rientrano nell'“Intervento di manutenzione straordinaria, messa a norma e/o in sicurezza del comparto P.I.P. ubicato lungo le vie Logudoro e della Rinascita”, CUP D39J24000340006 – CIG BB367F32FA, del quale la predetta impresa è affidataria;

DATO ATTO che il tratto interessato è individuato nella planimetria allegata alla presente ordinanza sotto la lettera A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, a seguito di interlocuzione telefonica con il referente dell'impresa, è stato concordato di non procedere alla chiusura continuativa dell'intero tratto, dovendo essere garantita la circolazione mediante restringimento della carreggiata e senso unico alternato, regolato da movieri oppure da impianto semaforico temporaneo;

CONSIDERATO che le lavorazioni comportano l'occupazione del marciapiede e la temporanea riduzione della parte di carreggiata disponibile, rendendo necessario liberare il tratto dai veicoli in sosta e disciplinare il transito in corrispondenza del cantiere;

RITENUTO di limitare le restrizioni alla misura strettamente necessaria, mantenendo in ogni fase una corsia transitabile e regolando il transito veicolare con senso unico alternato, senza procedere alla chiusura totale della strada;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 7 e 21 del Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente;

VISTI gli artt. 30, 31, 40, 41 e 42 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nel testo vigente;

VISTO il D.M. 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 46 dello Statuto comunale;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 8 del 30/01/2026, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile titolare di elevata qualificazione del Settore Vigilanza;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, a decorrere da lunedì 21 settembre 2026 e fino al completamento delle lavorazioni, nel tratto di via Logudoro evidenziato nella planimetria allegata:

1. è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, su entrambi i lati e ove la sosta sia ordinariamente consentita, fatta eccezione per i mezzi operativi dell'impresa affidataria quando la loro presenza, all'interno dell'area di cantiere delimitata, sia indispensabile all'esecuzione dei lavori;
2. in corrispondenza del cantiere è istituito il restringimento della carreggiata. La lavorazione deve essere organizzata per fasi e per tratti successivi, mantenendo costantemente libera una corsia idonea al transito;
3. quando il restringimento non consenta il contemporaneo transito nei due sensi di marcia, è istituito il senso unico alternato, da regolare mediante movieri collocati alle due estremità della strettoia, muniti degli appositi segnali e in costante collegamento tra loro, oppure mediante impianto semaforico temporaneo conforme alla normativa vigente, con fasi commisurate alla lunghezza del tratto e ai flussi di traffico;
4. nel tratto interessato dal cantiere è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h, con efficacia limitata alle aree e ai periodi individuati dalla segnaletica temporanea;
5. la chiusura totale al transito non è autorizzata. Tutte le fasi operative, comprese le manovre e l'ingresso o l'uscita dei mezzi d'opera, devono essere organizzate mantenendo una corsia transitabile e la circolazione a senso unico alternato; qualora sopravvengano condizioni che rendano impossibile il passaggio in sicurezza, le lavorazioni devono essere sospese e la carreggiata resa transitabile, fatta salva l'adozione di un separato provvedimento;
6. devono essere garantiti in ogni momento il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza e un percorso pedonale protetto; compatibilmente con la fase di lavorazione e in condizioni di sicurezza, deve essere consentito l'accesso agli immobili e alle attività presenti nel tratto interessato;
7. le limitazioni devono essere rimosse progressivamente nei tratti ultimati e cessano comunque con il completamento dei lavori o anticipatamente, qualora vengano meno le relative esigenze di cantiere, previa messa in sicurezza e completa riapertura della sede stradale.

DISPONE

- che l'impresa CHERCHI CO.M.E.SAR COSTRUZIONI S.r.l. provveda, a propria cura e spese, alla posa, al mantenimento in efficienza, all'adeguamento e alla rimozione della segnaletica temporanea, delle barriere, dei dispositivi luminosi e di ogni altro apprestamento necessario, oscurando la segnaletica eventualmente in contrasto;
- che i segnali temporanei di divieto di sosta siano collocati almeno 48 ore prima dell'inizio della prescrizione e riportino chiaramente la data di decorrenza, nonché gli estremi della presente ordinanza;
- che il cantiere e la segnaletica siano predisposti nel rispetto del Codice della strada, del D.P.R. n. 495/1992 e del D.M. 10 luglio 2002, sotto il coordinamento della Direzione dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- che la regolazione a mezzo movieri sia assicurata da personale in numero adeguato, dotato dei prescritti dispositivi di segnalazione e ad alta visibilità; qualora sia utilizzato un impianto semaforico temporaneo, esso sia correttamente posizionato, mantenuto efficiente e programmato in modo da consentire lo sgombero della strettoia prima dell'apertura del flusso opposto;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- che le lavorazioni siano organizzate in modo da non occupare contemporaneamente entrambi i margini della carreggiata quando ciò impedisca il mantenimento della corsia destinata al senso unico alternato;
- che, quando il marciapiede sia impraticabile, i pedoni siano indirizzati prima dell'area di cantiere verso un itinerario alternativo protetto, continuo e chiaramente segnalato, evitando immissioni improvvise sulla parte della carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli;
- che l'ingresso e l'uscita dei mezzi d'opera, le manovre e l'eventuale attraversamento della carreggiata siano assistiti da personale a terra e avvengano mantenendo il transito a senso unico alternato, senza creare pericolo o ingombro non necessario alla circolazione;
- che al termine di ogni fase lavorativa siano rimossi materiali, detriti e attrezzature non necessari, siano protetti scavi e dislivelli e siano ripristinate condizioni di transito sicure;
- che l'impresa comunichi tempestivamente alla Polizia Locale l'effettivo avvio e la conclusione dei lavori, nonché ogni sospensione prolungata o variazione significativa delle modalità di regolazione del traffico;
- che una copia della presente ordinanza e della planimetria allegata sia conservata presso il cantiere ed esibita a richiesta degli organi di polizia stradale.

La presente ordinanza acquista efficacia con l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea.

AVVERTE

- che il presente provvedimento disciplina esclusivamente la circolazione stradale e non sostituisce le autorizzazioni, i titoli o le prescrizioni comunque necessari per l'esecuzione dei lavori e l'occupazione o la manomissione del suolo pubblico;
- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
- che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
- che l'impresa esecutrice resta responsabile della corretta installazione e gestione del cantiere e degli eventuali danni arrecati a persone, cose, pavimentazioni, sottoservizi o altri beni pubblici in dipendenza delle lavorazioni;
- che il provvedimento può essere modificato, sospeso o revocato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di sicurezza, circolazione o pubblico interesse;
- che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento oppure, in alternativa, ricorso straordinario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e agli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

All'impresa CHERCHI CO.M.E.SAR COSTRUZIONI S.r.l., alla Direzione dei lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno per quanto di competenza, l'attuazione delle prescrizioni relative al cantiere, alla segnaletica e alla gestione della circolazione.

La presente ordinanza è trasmessa all'impresa CHERCHI CO.M.E.SAR COSTRUZIONI S.r.l., al Settore comunale competente, al RUP ing. Elisa Dessì e al Direttore dei lavori e CSE ing. Erika Serra.

Allegato A – Planimetria del tratto di via Logudoro interessato.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Redattore: ROBERTO DEMURTAS

Dalla Residenza Municipale, lì 18/09/2026

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
STEFANO ARGOLAS
con firma digitale

Ordinanza Dirigenziale

LIMITE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE

